CAMERA DEI DEPUTATI N. 4116

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SALARI, TIBERI, ANGELILLI, BARTOLOMEI, ALBERTI, MONETI, ZANNINI

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 maggio 1967 *(Stampato n. 1898)*

—

Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 maggio 1967

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

È del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente.

Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 di-

cembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.

ART. 2.

L'esenzione decennale dall'imposta sui terreni concessa, ai sensi della legge 14 giugno 1934, n. 1091, alle aziende di cui all'articolo 1 della presente legge, è prorogata per altri dieci anni.

ART. 3.

La ripartizione degli stanziamenti di complessive lire 4.120 milioni, autorizzati dall'articolo 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, per il periodo 1° gennaio 1967-30 giugno 1979 è così modificata:

Esercizio finanziario	1967	L.	210.000.000
»	1968	»	210.000.000
»	1969	»	210.000.000
»	1970	»	210.000.000
»	1971	»	223.000.000
»	1972	»	223.000.000
»	1973	»	223.000.000
»	1974	»	223.000.000
»	1975	»	223.000.000
»	1976	»	223.000.000
»	1977	»	223.000.000
»	1978	»	223.000.000
»	1979	»	223.000.000
»	1980	»	223.000.000
»	1981	»	223.000.000
»	1982	»	223.000.000
»	1983	»	223.000.000
»	1984	»	223.000.000
»	1985	»	103.000.000
»	1986	»	25.000.000
»	1987	»	15.000.000
»	1988	»	15.000.000

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.